REGOLAMENTO (CEE) N. 3523/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1987

che stabilice dei massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di carote e cipolle delle voci ex 0706 10 00 e ex 0703 10 della nomenclatura combinata degli stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (1988)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87 (2) in particolare gli articoli 13 e 22,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 486/85 prevede che, dal 1° gennaio al 31 marzo, le carote del numero ex 0706 10 00 della nomenclatura combinata e, dal 15 febbraio al 15 maggio, le cipolle del numero ex 0703 10 della nomenclatura combinata, originarie di detti paesi, sono soggette all'importazione nella Comunità, a dazi ridotti rispettivamente al 10,2 % e al 4,8 % ; che il beneficio della riduzione dei dazi è limitato a massimali di 800 t per ciascuno di tali prodotti oltre i quali sono ristabiliti i dazi doganali effettivamente applicabili nei confronti dei paesi terzi ;

considerando che, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1820/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'applicazione della decisione 2/87 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alla messa in vigore anticipata del protocollo di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla terza convenzione CEE-ACP (3), la Spagna e il Portogallo rinviano, rispettivamente al 31 dicembre 1989 e al 31 dicembre 1990, l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/87 (5) ; che, di conseguenza, le suddette agevolazioni tariffarie attualmente non sono applicabili in Spagna e in Portogallo ;

considerando che dal 1° gennaio 1988 la nomenclatura utilizzata dalla tariffa doganale comune sarà sostituita dalla nomenclatura combinata basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ; che il presente regolamento deve tener conto di tale fatto e prevedere i codici della nomenclatura combinata nonché, all'accorrenza, i numeri di codice Taric applicabili ai prodotti in oggetto ;

considerando che, per l'applicazione del regime dei massimali, è necessario che la Comunità sia regolarmente informata sull'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione originari dei paesi suddetti ; che pertanto è opportuno assoggettare l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza ;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione in libera pratica ; che questo modo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario ;

considerando che questo modo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare, poter seguire lo stato d'imputazione nei confronti dei massimali ed informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere più stretta in quanto la Commissione deve poter adottare le opportune misure per ristabilire i dazi delle tariffe doganali quando uno di detti massimali è raggiunto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le importazioni dei prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dai paesi e territori d'oltremare indicati nell'allegato sono nella Comunità nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985, sottoposte a massimali ed a sorveglianza comunitaria.

Le discrizioni dei prodotti di cui al primo comma, i loro numeri di nomenclatura combinata, i dazi doganali applicabili, i periodi di validità ed i livelli dei massimali sono indicati nell'allegato.

(1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.
(2) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.
(3) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 4.

2. Le imputazioni sui massimali vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica nonché da un certificato di circolazione delle merci.

Una merce può essere imputata sul massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni stabilite nei commi precedenti.

Gli Stati membri informano la Commissione, con la periodicità ed entro i termini indicati nel paragrafo 4, in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.

3. Dal momento in cui i massimali sono raggiunti, la Commissione ristabilisce, mediante regolamento e fino alla fine del periodo di validità la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estratti delle imputazioni ogni dieci giorni trasmettendo i medesimi nel termine di cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 2

Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

ALLEGATO

Numero di classificazione	Codice NC	Designazione delle merci	Dazio doganale applicabile	Massimale in tonnellate
	0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili, fresche o refrigerate		
12.0010	ex 0706 10 00	— Carote e navoni :		
		— Carote, dal 1° gennaio al 31 marzo 1988	10,2 %	800
	0703	Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ogliacei, freschi o refrigerati :		
12.0020	ex 0703 10	— Cipolle e scalogni :		
		— Cipolle dal 15 febbraio al 15 maggio 1988	4,8 %	800